



**CIRCOLARE N. 109**  
**30 APRILE 2020**

**DPCM 26.4.2020**



1950 > 2020  
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

Lunedì 27 Aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 Aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale dal 4 al 17 maggio pv.

Detto DPCM fa seguito al precedente, approvato il 10 aprile 2020 con scadenza 03 maggio 2020, e contiene le disposizioni relative alla c.d. “Fase 2”, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Come Sindacato, abbiamo accompagnato questo periodo con la nostra continua disponibilità a concertare con il Governo e tutte le Parti sociali misure aventi al centro la priorità di tutelare la salute e la sicurezza di lavoratori e cittadini, e garantendo, al contempo, una ripresa produttiva utile e necessaria al Paese. L’aggiornamento del Protocollo del 14 marzo è stata per noi un risultato positivo. La Uil ha evidenziato che le richieste sindacali erano scaturite dal carattere “emergenziale” del provvedimento. Ecco perché sono state colte le indicazioni dell’Inail e del Comitato di esperti, così come proposte dal Governo, a tutela della salute di tutti i lavoratori. L’aver introdotto il testo, insieme agli altri Protocolli di settori specifici, all’interno di un dispositivo normativo, ci consente di avere certezza ed esigibilità delle regole che abbiamo concordato.

Sempre in merito al DPCM, la nostra Organizzazione ha avuto modo di avanzare proposte, tese anche a garantire un processo di normalizzazione sociale, di attenzione ai problemi delle famiglie in concomitanza con la ripresa delle attività produttive ed al contemporaneo mantenimento della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Le scuole sono, infatti, chiuse ormai da quasi due mesi e, per far fronte alle esigenze di cura dei figli, costretti a restare a casa, il Governo ha concesso solo 15 giorni di congedo parentale, retribuito al 50 per cento. Lo stesso accadrà per i prossimi 2 mesi. Questa scelta è inaccettabile, anche perché, spesso, sono le donne a doversi fare carico di un tale sacrificio, perdendo il 50 per cento del proprio stipendio o, addirittura, lasciando il proprio lavoro, quando hanno un contratto part-time o un reddito inferiore a quello del coniuge. È necessario che il Governo garantisca la

copertura di un congedo parentale straordinario, la cui indennità deve essere pari almeno all'80 per cento della retribuzione. Infine, per tutte/i quelle/i lavoratrici/lavoratori di quei settori per i quali non è ancora possibile riavviare l'attività, tra cui quelli del commercio, del turismo, della cultura e dello spettacolo, chiediamo che siano predisposti i necessari strumenti di tutela del lavoro e del reddito e che si individuino le condizioni necessarie, nel prosieguo della fase 2, ad avviare la ripresa delle attività, ponendo in campo tutte le possibili condizioni di sicurezza.

La complessità dei temi trattati per la ripresa delle attività produttive, necessita della prosecuzione del confronto tra Governo e Parti sociali, sia sugli aspetti generali, sia sulle specificità di quei settori a più elevate criticità.

LA SEGRETARIA CONFEDERALE

(Tiziana Bocchi)



IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

(PierPaolo Bombardieri)



Di seguito, evidenziamo i contenuti più rilevanti con particolare attenzione a quanto di nuovo introdotto.

Nel merito, il Decreto, permette gli spostamenti intercomunali, e amplia quelli al di fuori della Regione, vincolandoli, oltre a comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, anche al rientro nella propria residenza o domicilio. È altresì possibile andare a trovare i congiunti e celebrare, seppur in modo regolato, i funerali. Ai fini del contenimento della diffusione del virus, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Si conferma la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e il divieto di recarsi presso le seconde case; mentre vengono riaperti parchi, giardini e ville, pur delegando ai Sindaci la responsabilità di scegliere se mantenerle comunque chiuse, soprattutto nel caso in cui non si possano garantire gli accessi contenuti e gli opportuni distanziamenti sociali all'interno di questi luoghi pubblici. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo le relazioni sociali, contattando il proprio medico curante.

All'art.2 il provvedimento riafferma la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nei seguenti allegati: → n. 1 (commercio al dettaglio), in cui si aggiunge la voce del commercio di fiori, piante, semi e fertilizzanti; → n.2 (servizi per la persona), in cui vengono confermate le attività di lavanderie, lavanderie industriali e servizi di pompe funebri; → n.3 (elenco codici ATECO) al quale sono state aggiunte numerose altre attività produttive rispetto al precedente Dpcm del 10 Aprile, in riferimento a quelle ritenute strategiche, essenziali e indispensabili. In particolare, restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelli di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un

metro. Rimangono altresì sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Viene consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo, restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Nel merito del contenuto dell'Allegato n. 3, vengono aggiunti i seguenti codici Ateco, relativi alle rispettive attività produttive:

<b>CODICI ATECO</b>	<b>ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>
07	estrazione di minerali metalliferi
08	estrazione di altri minerali da cave e miniere
09	attività dei servizi di supporto all'estrazione

12	industria del tabacco
13	industrie tessili
14	confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15	fabbricazione di articoli in pelle e simili
22	fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23	fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24	metallurgia
25	fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
26	fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
27	fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche ampliato
28	fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
29	fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30	fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31	fabbricazione di mobili
32	altre industrie manifatturiere
33	riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature

41	costruzione di edifici
43	lavori di costruzione specializzati
45	commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
46	commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
68	attività immobiliari
73	pubblicità e ricerche di mercato
78	attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
80	servizi di vigilanza e investigazione
82	attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
95	riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa

È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Le imprese, che riprendono, quindi, la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le funzioni propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione. È inoltre ammesso per le stesse, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 (Misure per gli esercizi commerciali).

Si rileva nell'Art. 2 quanto indicato al comma 6, che impone alle imprese che riprendono l'attività produttiva di rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus, sottoscritto il 24 aprile u.s. dal Governo e dalle Parti sociali. Per le imprese di trasporto e per quelle che operano in cantieri è previsto, altresì, il rispetto degli specifici Protocolli.

Il DPCM, si completa con una serie di allegati, ivi compresi i Protocolli di cui sopra.

#### **PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO FRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI- Allegato 6**

Tale Protocollo adegua ed aggiorna quello già siglato il 14 marzo 2020 e il contenuto è già stato analizzato dalla circolare 151/20, inviata dal Servizio Organizzazione UIL.

#### **Protocolli per settori specifici**

##### **• PROTOCOLLO CANTIERI – Allegato 7**

Oltre alle problematiche comuni, già contenute nell'Allegato 6), le specifiche misure del Protocollo 7 riguardano le imprese titolari del cantiere e tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nello stesso.

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano

più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Anche nei cantieri va favorito, per le attività nelle quali è possibile, il lavoro a distanza; questo anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

**I Coordinatori per la sicurezza (per conto dei committenti) vigilano sul rispetto del Protocollo e l'integrazione di eventuali ulteriori misure avviene con la consultazione delle rappresentanze sindacali e dell'RLST.** È previsto, inoltre, un ruolo di supporto del medico competente. In ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) deve essere attivo un presidio sanitario; per tutti gli altri cantieri, provvedono gli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento.

#### • **PROTOCOLLO LOGISTICA E TRASPORTO - Allegato 8**

Nel documento Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica, si stabilisce che in tali settori, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e portuale, autotrasporto merci e trasporto pubblico locale, si applicano tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal Protocollo anti contagio riguardante i luoghi di lavoro di tutti i settori produttivi.

In aggiunta, il Protocollo di settore, chiarisce che devono essere osservate le seguenti misure particolari valide per lo specifico settore:

- sanificazione e igienizzazione dei mezzi di trasporto e mezzi di lavoro;
- distanza interpersonale di 1 m per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico;
- utilizzo di DPI laddove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 m;
- installazione di dispenser di gel idroalcolico ad uso dei passeggeri;
- predisposizione a bordo dei mezzi di trasporto di cartelli che indicano le corrette modalità di comportamento con anche prescrizione sul mancato rispetto;
- installazione di rilevatori di temperatura automatizzati all'interno di sale operative, sale di controllo ecc.;
- vendita contingentata dei biglietti in modo da garantire tra i passeggeri la distanza di almeno 1 m.

• **LINEE GUIDA TRASPORTO PUBBLICO - Allegato 9**

Anche per le LINEE GUIDA PER L'INFORMAZIONE AGLI UTENTI E LE MODALITÀ ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO, il documento base è rappresentato dal Protocollo 14 marzo in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e del Protocollo 20 marzo specifico nei trasporti e nella logistica. Lo scopo dell'allegato è dare indicazioni attuative in merito a: informazioni agli utenti e misure organizzative.

Il testo è articolato in 3 sezioni:

- misure "di sistema" (articolazione orario, comunicazione sulla "responsabilità individuale" del viaggiatore);
- misure di carattere generale (sanificazione e igienizzazione, dispenser, vendita di biglietti – favorendo l'online, misure di emergenza in caso di T maggiore di 37,5°, sistemi di informazione, contingentamento accessi);
- raccomandazioni per tutti gli utenti.

Il Protocollo contiene 5 allegati tecnici per i settori aereo; marittimo e aeroportuale; trasporto pubblico locale, lacuale e ferroviario (es. obbligo uso mascherina e gestione dei flussi in salita e discesa dai mezzi); trasporto ferroviario, trasporto non in linea.

• **PRINCIPI PER IL MONITORAGGIO DEL RISCHIO SANITARIO – Allegato 10**

Il contenuto dell'ultimo allegato illustra il prevedibile sviluppo della pandemia stessa. Esso contiene due parti: nella prima, attraverso un diagramma di flusso, è possibile fotografare lo sviluppo della pandemia suddivisa in 4 fasi. E cioè:

- fase 1 relativa al Lock-down;
- fase 2 relativa alla Transizione iniziale (2A) ed avanzata (2B);
- fase 3 relativa al Ripristino;
- fase 4 relativa alla Fine della Pandemia.

La seconda parte dell'allegato contiene un dettagliato diagramma di flusso relativo al passaggio dalla fase di lock-down alla Fase di Transizione iniziale (2A) e, in pratica, è evidenziato come sia possibile, attraverso la sorveglianza epidemiologica nella Regione, mediante dettagliate verifiche necessarie di standard minimi nella qualità, passare alla successiva Fase avanzata (2B).

Soltanto se questi standard saranno soddisfatti, sarà possibile passare alla Fase di Mantenimento (Fase 2A); altrimenti, ci sarà una nuova Fase di Transizione iniziale (Fase 1A).